

DETERMINAZIONE N. 59/2023

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore *esperto di ingegneria aeronautica* con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali.

Il Direttore generale

visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, recante il Regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 inerente le inchieste di sicurezza e la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

vista la deliberazione del Collegio n. 42/2020 del 17 dicembre 2020, con la quale è stata disposta la nomina, con provvedimento del Presidente, del Direttore generale dell'Agenzia;

visto l'atto del Presidente del 26 gennaio 2021, con il quale è stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica “Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici”;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (EU) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

vista la legge 10 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informativi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione

nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 4, comma 3 sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le Linee guida sulle procedure concorsuali;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, ha, tra l’altro, rideterminato la dotazione organica dell’ANSV, fissandola in 30 unità di personale, come di seguito ripartite: n. 2 dirigenti; n. 12 unità di personale tecnico investigativo nell’Area professionale operativa; n. 16 unità di personale nell’Area professionale tecnica, economica e amministrativa, di cui n. 13 unità nella categoria C “funzionari”, n. 2 unità nella categoria B “collaboratori” e n. 1 unità nella categoria A “operatori”;

visto l’art. 8, comma 5, del citato legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il quale prevede che al personale dell’ANSV sia attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell’ENAC;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente ENAC – quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 19 dicembre 2001 e formalmente recepito in via ricognitoria con la deliberazione del Collegio n. 16/2002 adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, ed in particolare l’art. 96, comma 2, che conferma le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali triennio 2019 – 2021, ed in particolare il Titolo III Ordinamento Professionale, nonché l’art. 60, comma 1;

vista la deliberazione del Collegio n. 55/2006 del 31 agosto 2006, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il cui art. 9 individua i requisiti specifici per l’assunzione come tecnico investigatore;

vista la deliberazione commissariale n. 24/2021 del 30 giugno 2021, con la quale è stato modificato, da ultimo, il citato Regolamento di organizzazione e del personale dell’Agenzia;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti l’11 aprile 2022 n. 844 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 93 del 21.04.2022 che, sulla base del PTFP ANSV 2021-2023 approvato con la deliberazione del Collegio n. 6/2021 del 6 marzo 2021, ha autorizzato tutte e tre le procedure concorsuali previste con utilizzo del turn over, ed in particolare:

- a bandire un concorso pubblico e ad assumere un funzionario tecnico investigatore con rapporto di lavoro a tempo pieno (tabella 32) a valere sul budget dell’anno 2021, sulla base delle cessazioni dell’anno 2020;
- a bandire concorsi pubblici per un dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed un funzionario tecnico investigatore con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del

50% (tabella 33) a valere sul budget del successivo biennio 2022 – 2023 sulla base delle cessazioni rispettivamente dell'anno 2021 e 2022;

vista la deliberazione del Collegio n. 28/2022 del 22 giugno 2022, con la quale al Direttore generale è stato conferito l'incarico, tra l'altro, di bandire, nel 2022, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 e sulla base dei requisiti indicati nell'art. 9 del Regolamento di organizzazione e del personale ANSV, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore *esperto di pilotaggio professionistico di velivoli*, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con assunzione del vincitore senza alcuna altra formalità autorizzatoria a conclusione della relativa procedura, prevedendo, quali ulteriori titoli di merito desunti dal curriculum, quelli contemplati dai precedenti bandi di concorso dell'ANSV;

visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore *esperto di pilotaggio professionistico di velivoli* con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali, approvato con determinazione del Direttore generale n. 60/2022 del 26 luglio 2022 e pubblicato nella G.U. 4° Serie speciale – Concorsi ed esami n. 61 del 2 agosto 2022;

vista la deliberazione del Collegio n. 1/2023 del 27 gennaio 2023, con la quale è stato adottato il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 – 2025, recante in allegato il Piano delle azioni positive dell'ANSV per il triennio 2023 – 2025;

vista la determinazione del Direttore generale n. 17/2023 del 28 febbraio 2023, con cui si è preso atto dei verbali e dei relativi allegati della commissione esaminatrice del concorso sopra indicato e si è conseguentemente preso atto che la procedura concorsuale si è conclusa senza che si sia pervenuti ad una graduatoria di merito;

vista la deliberazione commissariale n. 8 del 20 aprile 2023, con cui è stato conferito al Direttore generale l'incarico di reiterare, nel 2023, in conformità al su indicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 e sulla base dei requisiti indicati nell'art. 9 del Regolamento di organizzazione e del personale ANSV, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore *esperto di ingegneria aeronautica*, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con assunzione del vincitore senza alcuna altra formalità autorizzatoria a conclusione della relativa procedura, prevedendo, quali ulteriori titoli di merito desunti dal curriculum, quelli contemplati dai precedenti bandi di concorso dell'ANSV;

vista la nota prot. 1724/23 del 31 maggio 2023, con cui l'ANSV ha esperito il tentativo di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e dato atto dell'intervenuta scadenza del termine previsto dal medesimo art. 34 bis senza che sia pervenuta dal Dipartimento della funzione pubblica alcuna comunicazione in merito;

vista la nota DFP-0055419-P del 6 settembre 2023, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, riscontrando la nota ANSV prot. 1651/23 del 26 maggio 2023, ha confermato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies, del decreto legge n. 101/2013, a svolgere direttamente la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 funzionario tecnico investigatore, già precedentemente concessa con nota DFP-0037972-P del 9 maggio 2022;

visto il decreto legislativo n. 66/2010, ed in particolare l'art. 1014, che stabilisce, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, la riserva, nella misura del 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

stabilita nella misura di 0,30 la frazione di posto da riservare, nell'ambito del presente concorso, ai sensi del citato decreto legislativo n. 66/2010;

preso atto che nell'ambito del concorso pubblico per n. 2 posti di funzionario tecnico investigatore (di cui n. 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e n. 1 con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 90%) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale n. 30 del 13 aprile 2018 non è stato possibile dar luogo alla suddetta riserva, in quanto la percentuale del 30 per cento calcolata con riferimento al numero dei posti messi a concorso determinava una frazione di posto pari a 0,57, quindi inferiore all'unità;

preso atto che la successiva trasformazione del rapporto di lavoro del secondo funzionario tecnico investigatore di cui al concorso sopra indicato in rapporto di lavoro a tempo pieno ha determinato l'innalzamento della frazione di posto in misura pari a 0,60, quindi inferiore all'unità;

preso atto che il cumulo della frazione pari a 0,30 del presente concorso con la frazione pari a 0,60 relativa al concorso per funzionari tecnici investigatori di cui alla G.U. n. 30 del 13 aprile 2018, determina una frazione di posto pari a 0,90, quindi inferiore all'unità, che sarà cumulata con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente, ovvero utilizzata qualora si provvederà ad ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;

preso atto che non occorre dar luogo alla riserva del posto in favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo l'ANSV già assolto agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della citata legge, avendo in organico una unità appartenente a tali categorie ed essendo l'ANSV un ente con organico da 15 a 35 dipendenti;

preso atto che alla data del 31 dicembre 2022, la percentuale di rappresentatività di genere, nella qualifica di funzionario tecnico investigatore, risultava pari (50% uomini e 50% donne);

ritenuto pertanto di dover procedere in esecuzione dell'indirizzo ricevuto con la su citata deliberazione commissariale n. 8 del 20 aprile 2023, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, alla copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore *esperto di ingegneria aeronautica* con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali;

determina

Art. 1

Posti oggetto del concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore "*esperto di ingegneria aeronautica*" con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 9 del presente bando.

2. Le competenze ed i principali contenuti lavorativi del profilo professionale di funzionario tecnico investigatore sono individuati nell'allegato A al CCNL ENAC 1998-2001 – Area operativa – tecnici investigatori ANSV, che di seguito si riporta:

“- elevate conoscenze nel campo aeronautico, nell'ingegneria aeronautica, nella condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, nonché nel campo della navigazione aerea, della meteorologia, della normativa nazionale ed internazionale di riferimento, con un grado di esperienza pluriennale e frequente necessità di aggiornamento;

- elevata conoscenza della lingua inglese;

- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, con particolare riferimento alla conduzione delle inchieste sugli incidenti ed inconvenienti aerei, alla individuazione delle cause degli stessi ed alla predisposizione di raccomandazioni, alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti; capacità di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;

- problematiche lavorative di tipo complesso, da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (ad esempio con altre istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed internazionali) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, anche complesse e negoziali, con i soggetti che operano in ambito aeronautico.”

3. Non si fa luogo alla riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010, in quanto la frazione di posto da riservare è inferiore all'unità come indicato in premessa.

4. Non si fa luogo alla riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999, in quanto l'ANSV ha già assolto agli obblighi ivi previsti in materia di assunzioni obbligatorie avendo in organico una unità appartenente a tali categorie ed essendo l'ANSV un ente con organico da 15 a 35 dipendenti.

5. Non si fa luogo, infine, a riserva al fine di garantire l'equilibrio di genere previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 487/1994, in quanto, alla data del 31 dicembre 2022, la percentuale di rappresentatività di genere, nella qualifica di funzionario tecnico investigatore, risultava pari (50% uomini e 50% donne).

6. L'Agenzia ha sede in Roma.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i principi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 ed i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica

amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici:

- a) non aver superato i cinquantotto (58) anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso;
- b) adeguata efficienza fisica in relazione all'attività di tecnico investigatore, attestata mediante presentazione di un certificato di idoneità sportiva agonistica, di cui alla tabella B del D.M. 28.02.1983 e s.m.i.;
- c) adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
- d) laurea vecchio ordinamento didattico (precedente al d.m. 509/1999) in ingegneria aerospaziale, oppure laurea specialistica corrispondente alla classe 25/S (ingegneria aerospaziale e astronautica), oppure laurea magistrale corrispondente alla classe LM-20 (ingegneria aerospaziale e astronautica), o titoli equipollenti (il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponda ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivalga la votazione con cui è stato conseguito).
- e) esperienza professionale qualificata, calcolata con le modalità di cui al successivo comma 3, acquisita attraverso l'applicazione delle tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti ed inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, per un periodo non inferiore a tre anni, in almeno uno dei settori di seguito precisati:
 - nel settore specifico della prevenzione e/o della investigazione degli incidenti aerei;
 - in attività tecnico-professionale nel campo aeronautico, nell'ingegneria aeronautica, nella condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali, in connessione con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, nonché nel campo della navigazione aerea, della meteorologia, presso enti, istituzioni, imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, UE o internazionale aventi attribuzioni in settori relativi alla sicurezza del volo;
 - significative e continuative esperienze di ricerca o di studio svolte in istituzioni universitarie o istituzioni aventi attribuzioni in settori relativi alla sicurezza del volo;
 - significativa esperienza nello scarico e analisi dei dati dei registratori di volo/unità avioniche;
- f) non aver riportato condanne penali per reati non colposi e non aver riportato sanzioni amministrative a seguito di infrazioni di volo o connesse con l'esercizio dell'attività di volo.

3. L'esperienza professionale qualificata di cui al comma 2, lett. e) del presente articolo deve essere dichiarata utilizzando le apposite Sezioni del Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), come individuato nel successivo art. 3, comma 1, di seguito indicate: "Esperienze lavorative presso PA come dipendente", "Altre esperienze lavorative presso PA", "Esperienze lavorative presso privati", "Altre esperienze lavorative", precisando per ognuna di esse:

- la natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento (impiego pubblico, privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento, libera professione, ecc.);
- il contenuto dell'attività e delle funzioni esercitate (studio, ricerca, consulenza professionale, ecc.) specificando il campo di prevalente applicazione;
- la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli enti e delle imprese o associazioni presso i quali l'attività o il servizio siano stati svolti;
- la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine (giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attività.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale qualificata di cui al comma 2, lett. e) del presente articolo:

- nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
- le attività di studio e ricerca saranno utilmente considerate solo se svolte nel contesto di un rapporto di natura istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo.

4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti, sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, a pena di esclusione dal concorso, sia all'atto della stipulazione del contratto di lavoro, a pena dell'impossibilità della relativa sottoscrizione.

5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'ANSV può disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti. L'esclusione è disposta con deliberazione motivata del Collegio dell'ANSV. Dell'esclusione sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 3

Domanda di partecipazione e comunicazioni

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale unico di reclutamento di cui all'art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it

2. In applicazione alle disposizioni di legge vigenti, l'iscrizione alla presente procedura concorsuale sarà possibile esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID, CIE e CNS). Occorre precisare che, all'atto della registrazione sul Portale l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n.445/2000, indicando un indirizzo PEC a lui intestato dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura stessa.

3. **La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23.59 del 25 ottobre 2023.** Oltre questo termine temporale, il sistema non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta.

4. La compilazione on-line della domanda potrà essere effettuata tutti i giorni (compresi i giorni festivi) ed in qualsiasi ora del giorno (24 ore su 24).

5. Tenuto conto della specificità del lavoro richiesto, il candidato deve dichiarare la propria disponibilità, in caso di assunzione, a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio nazionale e se necessario all'estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività investigative, a quelle istituzionali dell'Agenzia, nonché a finalità di studio. Tale dichiarazione va resa nella Sezione "Informazioni aggiuntive" del Portale.

6. Nella medesima Sezione "Informazioni aggiuntive" il candidato deve dichiarare di autorizzare, gli enti privati e le persone fisiche eventualmente citati in qualità di datori di lavoro a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell'ANSV volta ad accertare se le dichiarazioni rese siano veritiere, nonché, deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679.

7. Il candidato deve dichiarare il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, a parità di merito, diano diritto alla preferenza e/o precedenza all'assunzione; la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.

8. In caso di presentazione di atti rilasciati da autorità straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Ulteriori dichiarazioni sostitutive o attestazioni concernenti titoli saranno prese in considerazione solo se inviate, con le modalità previste nel presente articolo, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

10. Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati, nell'apposita Sezione del Portale:

a) certificato di idoneità sportiva agonistica di cui alla tabella B del D.M. 28.02.1983 e s.m.i., previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b);

b) il decreto di equiparazione del titolo di studio ove conseguito all'estero;

c) la traduzione di atti stranieri di cui al comma 8 del presente articolo, ove presentati.

11. In caso di generale malfunzionamento, parziale o totale del Portale unico del reclutamento che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

12. Il candidato potrà modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.

13. Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno pubblicate sul Portale del reclutamento inPA e sul sito internet dell'ANSV. Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati, fatte salve le eventuali comunicazioni strettamente personali. Resta salva la facoltà per l'ANSV di inviare comunicazioni agli indirizzi pec forniti dai candidati. Nel rispetto della normativa sulla privacy i nominativi dei candidati, nelle comunicazioni relative alle fasi intermedie della procedura, saranno sostituiti dal CODICE ID DOMANDA assegnato dalla procedura informatica per la presentazione della domanda online.

14. L'Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del concorrente ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore generale.

2. Per la composizione della Commissione si applicano i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. In particolare, la Commissione sarà composta da personale dirigenziale o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche potranno essere valutate da eventuali componenti aggiunti.

4. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della pubblica amministrazione.

5. La Commissione esaminatrice sarà composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all'articolo 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice può indicare i componenti supplenti.

7. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali. La procedura concorsuale si concluderà, di norma, entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.

8. Per i compensi della Commissione si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

Art. 5
Prove d'esame

- 1.** Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.
- 2.** I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi a sostenere le due seguenti prove scritte:
 - a) la prima prova scritta consiste in tre quesiti di carattere generale, anche nella forma di risposta sintetica, che verteranno sui seguenti argomenti: le inchieste di sicurezza in campo aeronautico e la relativa normativa internazionale, UE e nazionale; i principali organismi nazionali, UE ed internazionali dell'aviazione civile: inquadramento normativo ed organizzatorio; investigazione di incidenti aerei: conoscenza e gestione dei rischi sul luogo dell'incidente; strumenti di prevenzione degli incidenti aerei e di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo; legislazione in materia di pubblico impiego con particolare riferimento ai principi generali di condotta del dipendente pubblico e ai doveri connessi al rapporto di pubblico impiego, alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri e alla trasparenza e riservatezza; la normativa in materia di prevenzione della corruzione nel pubblico impiego.
 - b) la seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato/quesiti anche in forma di risposta sintetica, sui seguenti argomenti:
 - aerotecnica; tecnologia aeronautica e materiali usati nelle costruzioni aeronautiche; i registratori di volo: caratteristiche, evoluzione tecnologica e gestione/analisi dei relativi dati.
- 3.** La valutazione delle prove scritte è espressa in trentesimi; conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di 21/30 in ciascuna prova scritta.
- 4.** Nel corso delle prove scritte i candidati non potranno avvalersi di libri, periodici, giornali, quotidiani o altre pubblicazioni di alcun tipo, né potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove alla Commissione, la quale provvederà a restituirle al termine delle prove stesse, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilità in ordine alla loro custodia. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula d'esame e conseguente esclusione dal concorso. È fatto divieto assoluto di portare apparecchi telefonici cellulari o computer palmari, che dovranno eventualmente essere consegnati al personale addetto all'identificazione prima dell'ingresso nell'aula d'esame, a pena di espulsione dall'aula stessa e conseguente esclusione dal concorso. Gli apparecchi saranno restituiti al termine delle prove, senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine alla loro custodia. Saranno messi a disposizione dei candidati vocabolari della lingua italiana.
- 5.** Per l'effettuazione delle prove, l'ANSV può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, ivi compresa per la prova orale lo strumento della videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili. Le indicazioni operative da adottarsi per l'eventuale svolgimento della prova orale in videoconferenza saranno comunicate successivamente.
- 6.** La prova orale verte sugli stessi argomenti delle prove scritte. Inoltre, nel corso della prova orale, il candidato sosterrà anche la prova obbligatoria di lingua inglese e la prova obbligatoria di informatica (consistente nel dimostrare la conoscenza dell'uso del personal computer e delle relative periferiche, nonché delle applicazioni informatiche più diffuse).
- 7.** La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi e si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.
- 8.** L'esito delle prove scritte e della prova orale è comunicato ai candidati come previsto dal d.P.R. n. 487/1994 e con le modalità indicate nell'art. 3, comma 13 del bando di concorso.
- 9.** Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, lo svolgimento delle

prove concorsuali avverrà attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice. È fatto comunque salvo il requisito di ammissione e di assunzione dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del tecnico investigatore e del servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

10. Le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, potranno svolgere le prove in altre date. E' in ogni caso assicurata la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. E' fatto carico alle candidate interessate di presentare idonee richiesta e documentazione in tempo utile.

Art. 6

Data delle prove d'esame

- 1.** Le date e il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul Portale e sul sito internet dell'ANSV, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
- 2.** Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto, l'assenza comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
- 3.** Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

Titoli di merito

- 1.** Il possesso dei titoli di merito deve essere dichiarato utilizzando le apposite Sezioni del Portale: "Articoli e pubblicazioni", "Attività di docenza presso PA", "Corsi convegni congressi", "Altro". Eventuali lauree o titoli di studio nonché eventuali studi e ricerche di carattere aeronautico ulteriori rispetto a ciò che costituisce requisito di ammissione potranno essere dichiarati utilizzando rispettivamente le Sezioni "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" e "Altre esperienze lavorative".
- 2.** I titoli saranno valutati in trentesimi e ad essi non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
- 3.** Il punteggio attribuibile a ciascuna categoria di titoli di merito è stabilito come segue:

Titolo	Punteggio massimo
titoli acquisiti in campo aeronautico (specificare la tipologia, ad esempio: brevetti, licenze, certificazioni, ecc.)	3
corsi di specializzazione, con particolare considerazione per i corsi di prevenzione e/o investigazione incidenti aerei e/o di fattori umani e/o di CRM (Cockpit Resource Management)	4
lauree o altri titoli di studio ulteriori rispetto a quello che costituisce requisito di ammissione	1
lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti materie aeronautiche	1
Studi e ricerche di carattere aeronautico. Per quelli fatti valere come requisito specifico di ammissione nell'ambito dell'esperienza professionale qualificata, sarà preso in considerazione esclusivamente il periodo superiore ai tre anni	1

4. La Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 487/1994, provvederà alla valutazione dei titoli di merito, previa individuazione dei criteri di valutazione, dopo lo svolgimento della prova orale ed entro i successivi 30 giorni.

Art. 8

Graduatoria di merito

1. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7 e nelle prove d'esame di cui all'art. 5.
2. Con specifico avviso pubblicato sul Portale e sul sito internet dell'ANSV sarà indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale dovranno far pervenire all'ANSV l'eventuale documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda e non acquisibili d'ufficio.
3. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, sarà applicato l'ordine di preferenza previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
4. Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito del concorso sarà approvata con determinazione del Direttore generale e sarà dichiarato il vincitore.
5. Il provvedimento suddetto sarà pubblicato sul Portale e sul sito internet dell'Agenzia (www.ansv.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
6. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

Assunzione e costituzione del rapporto di lavoro

1. L'approvazione definitiva della graduatoria, con dichiarazione del vincitore, non costituisce comunque, per l'interessato, garanzia dell'assunzione e della costituzione del rapporto di lavoro, essendo la costituzione del medesimo subordinata al permanere delle condizioni autorizzatorie alla relativa assunzione disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, il vincitore del concorso sarà assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, nella qualifica di funzionario tecnico investigatore, ed inquadrato come previsto dall'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66; l'accettazione dell'assunzione non potrà essere in alcun modo condizionata.
3. In caso di rinuncia, l'ANSV si riserva la facoltà - nell'ambito del termine di efficacia vigente - di utilizzare la relativa graduatoria di cui all'art. 8, procedendo secondo l'ordine di classificazione.
4. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore dovrà presentare, a pena di decadenza, all'ANSV, entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità, attestante gli stati, i fatti, nonché le qualità personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione. L'ANSV effettuerà controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella eventuale dichiarazione di cui sopra.
5. Il vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego.
6. Il vincitore della selezione si obbliga a prestare la propria opera alle dirette dipendenze e nell'interesse esclusivo dell'ANSV.
7. I compiti, le funzioni e le responsabilità dei tecnici investigatori sono specificatamente indicati dall'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (come rivisto alla luce dell'art. 11 del regolamento UE n. 996/2010). Al vincitore verranno inoltre affidati compiti specifici, relativi alla attività istituzionale dell'Agenzia, come indicato all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 66/1999.
8. Tenuto conto della specificità del lavoro richiesto, il vincitore assunto deve nuovamente dichiarare la propria disponibilità a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio nazionale

e se necessario all'estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività investigative, a quelle istituzionali dell'ANSV, nonché a finalità di studio.

9. Il vincitore assunto deve dichiarare, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; inoltre, non può, all'atto dell'assunzione, essere amministratore o dipendente, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, in soggetti pubblici o privati che svolgano attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

10. Qualora il certificato medico allegato in sede di presentazione della domanda di partecipazione abbia una data antecedente a sei mesi, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a pena di decadenza, analogo certificato di idoneità sportiva agonistica, di cui alla tabella B del D.M. 28.02.1983 e s.m.i.

11. La nomina in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova, secondo quanto prevede il CCNL del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, è computato come servizio di ruolo effettivo.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è finalizzato all'espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone incaricate, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

3. I dati saranno raccolti presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

4. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e i titoli di merito e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.

5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui alla citata normativa e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le istanze all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – Via Attilio Benigni n. 53 – 00156 Roma.

Art. 11

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 25.09.2023

Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Grazia Salamino